

Convenzione Quadro

per programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

La REGIONE EMILIA ROMAGNA

Confindustria

Confcommercio

Confesercenti

CNA

Confartigianato

Confederazione Italiana Agricoltori

Coldiretti

Confagricoltura

Copagri

Lega cooperative

Confcooperative

AGCI

Unionapi

CGIL

CISL

UIL

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

RPI.2017. 0000446

del 07/12/2017



SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE QUADRO

Articolo 1 – Finalità

La presente convenzione, ha lo scopo di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la realizzazione, ai sensi dell'art.22 della L.R. n.17/2005, di programmi di inserimento individuali, da effettuarsi presso cooperative sociali di tipo b) (ivi comprese quelle di tipo b) + a) o a scopo plurimo) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della citata legge 381, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, promuovendo, per le finalità di cui alla L. 68/1999, commesse il cui valore copra il costo di una assunzione a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 - "Entità e valore della commessa".

Gli interventi effettuati ai sensi della presente Convenzione Quadro integrano quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, fatti salvi, sempre ai sensi dell'art. 22, comma 1° della citata Legge Regionale 17/05, gli obblighi e le opportunità previsti da leggi speciali per le persone con disabilità, qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione si dettano obiettivi, finalità, modalità, durata e condizioni per la stipula di convenzioni trilaterali da sottoscrivere da parte di Agenzia regionale per il lavoro, datore di lavoro obbligato/impresa e cooperativa sociale o consorzio di cui alla già citata L. 381/1991, necessarie ai fini dell'avvio di programmi di inserimento individuali di cui al precedente art. 1.

In particolare la presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della Legge 381/1991 o ai consorzi di cui all'art. 8 della medesima Legge, di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, di cui al successivo articolo 5, a parziale copertura dell'obbligo di assunzione di disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 3 – Percentuale di copertura della quota d'obbligo e computo disabili

La copertura della quota d'obbligo consentita attraverso questa modalità, per il periodo di durata delle commesse, non può superare il 30% della percentuale di riserva, con arrotondamento all'unità superiore ed è subordinata, per la quota rimanente, all'adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di assunzione, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui agli artt. 5, 11, 12 della L.68/99.

La presente convenzione è utilizzabile altresì per l'assolvimento della quota d'obbligo relativa ad 1 (un) lavoratore qualora non sia possibile ottemperare all'obbligo attraverso l'assunzione del disabile in azienda, previa verifica degli Uffici per il Collocamento mirato.

Le persone con disabilità inserite attraverso le convenzioni stipulate ex art. 22 della L.R. n. 17/2005, saranno computate a copertura della quota d'obbligo delle aziende committenti e non delle cooperative sociali.

Il computo, nell'aliquota d'obbligo del committente, delle assunzioni effettuate dalla cooperativa (o consorzio) sarà consentito a fronte del conferimento di una o più commesse che coprano il costo del lavoro come determinato all'art. 8

Articolo 4 - Caratteristiche dei lavoratori da inserire

Sono destinatarie della presente convenzione le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt.: 9, comma 4 e 13, comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999;

- riconoscimento dello stato di gravità certificata ex lege n. 104/92.

L'appartenenza del disabile alle sopraindicate categorie deve essere verificata previo esame della documentazione sanitaria e di tutti gli elementi in suo possesso. Non possono, di norma, essere inseriti attraverso la stipula di convenzioni trilaterali i lavoratori disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la cooperativa sociale o con il datore di lavoro committente, nei 3 mesi precedenti la stipula della convenzione stessa.

Ai fini dell'individuazione del/i lavoratore/i disabile/i da inserire nelle convenzioni trilaterali, gli Uffici per il Collocamento mirato potranno tener conto della presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari.

Articolo 5 – Caratteristiche dei datori di lavoro

Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni trilaterali ai sensi del presente accordo i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art.3 L.68/99, che abbiano già coperta la residua aliquota d'obbligo o che abbiano già adottato misure concordate di adempimento degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99.

I sopracitati datori di lavoro devono avere sede legale o amministrativa nel territorio provinciale di stipula, ovvero avere in detto territorio la/le unità operative e sede legale o amministrativa in territorio provinciale diverso, previa intesa tra gli Uffici del Collocamento mirato dei territori coinvolti.

Art. 6 – Caratteristiche delle cooperative sociali e dei consorzi

Ai sensi della presente convenzione, le commesse di lavoro possono essere conferite alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1° lettera b), della Legge 381/1991 e ai consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, con almeno una unità locale nel territorio provinciale di stipula o in quelli limitrofi, per garantire il necessario tutoraggio delle persone con disabilità inserite. Le cooperative interessate, in fase di stipula devono autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 4 della L.R. 12/2014;
- costituzione antecedente di almeno un anno alla stipula della convenzione trilaterale. In mancanza di tale requisito, la cooperativa è tenuta ad acquisire il parere favorevole da parte di un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, firmataria della presente Convenzione Quadro
- esercizio dell'attività imprenditoriale non limitato alla sola commessa oggetto della convenzione;
- applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dell'eventuale contratto provinciale integrativo della cooperazione sociale ovvero del contratto del settore di attività nel quale avviene l'inserimento lavorativo;
- rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di barriere architettoniche;
- essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti;
- assenza di procedure concorsuali;
- corretto adempimento degli obblighi relativi a precedenti convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 22 L. R. 17/05;
- ottemperanza agli obblighi della L.68/99.

Gli stessi requisiti dovranno essere autocertificati da cooperative sociali eventualmente individuate da Consorzi sottoscrittori delle convenzioni, per il conferimento a queste ultime delle commesse e la diretta assunzione del/dei disabili. Sarà compito degli Uffici del Collocamento mirato dei territori coinvolti verificare la veridicità di tali dichiarazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

Articolo 7 – Modalità di attivazione delle convenzioni trilaterali

I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio, come sopra definiti, ai sensi della presente Convenzione Quadro, devono presentare all'Ufficio per il collocamento mirato dell'ambito territoriale competente la convenzione redatta secondo lo schema adottato dall'Agenzia regionale per il lavoro. In caso di variazione della situazione occupazionale, rispetto al prospetto informativo inviato secondo le previsioni di legge, la bozza di convenzione deve essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto. L'Ufficio per il collocamento mirato, accertata la regolarità della richiesta, nei 30 giorni successivi provvede a verificare la disponibilità di lavoratori disabili in possesso delle caratteristiche richieste.

Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell'esito della medesima da parte dell'Ufficio per il collocamento mirato, nei confronti del datore di lavoro è sospeso l'obbligo di cui all'art. 3, Legge 68/1999 limitatamente al numero dei posti da coprire con la stipula della convenzione trilaterale.

Successivamente all'individuazione del/i lavoratore/i disabile/i in possesso delle caratteristiche richieste che abbia/abbiano dato la disponibilità all'inserimento in cooperativa, l'Ufficio per il collocamento mirato invita il datore di lavoro e la cooperativa o il consorzio alla stipula della Convenzione trilaterale.

Nel caso di indisponibilità di lavoratori disabili da inserire, l'Ufficio per il collocamento mirato comunica al datore di lavoro l'impossibilità di procedere alla stipula della Convenzione. In tal caso il datore di lavoro deve ottemperare all'obbligo di cui all'art. 3 Legge 68/1999 entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 8 – Entità e valore della commessa

Al fine della determinazione del valore della commessa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 comma 4 lett. D della L.R. 17/2005, la componente del costo del lavoro, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, è calcolata sulla base del trattamento retributivo (comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi) previsto dal CCNL applicato dall'impresa committente per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.

Tale criterio si applica anche nel caso in cui, per esigenze organizzative o per le caratteristiche professionali del lavoratore disabile, questi sia adibito a mansioni diverse da quelle relative all'esecuzione della commessa.

La copertura del valore della commessa, ordinariamente pari al costo di una unità a tempo pieno, può anche avvenire tramite l'assunzione di due (o più) lavoratori disabili con contratti part time.

Le aziende, assolvono gli obblighi previsti dalla L. 68/99-purché il valore della commessa corrisponda almeno alla copertura del costo di un'assunzione part-time, superiore alla metà dell'orario previsto nel contratto di lavoro dell'azienda committente. Se la commessa è pari ad un rapporto di lavoro part-time la cooperativa può assumere la persona per un numero di ore proporzionale al valore della commessa o con orario di lavoro superiore, con le ore eccedenti a carico della stessa coop sociale.

Resta impregiudicata la possibilità di pattuire con separato atto di conferimento della commessa, gli eventuali altri costi afferenti l'esecuzione della commessa stessa.

Articolo 9 – Trattamento economico delle persone disabili in cooperativa

Per la determinazione del trattamento economico e normativo e dei relativi oneri assicurativi e previdenziali del/i lavoratore/i disabili inseriti all'interno delle cooperative sociali a copertura degli obblighi delle imprese committenti, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo e dell'eventuale contratto integrativo provinciale della cooperazione sociale

Qualora la cooperativa sociale applicasse CCNL di altri settori, si farà riferimento al CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato ai lavoratori già occupati dalla cooperativa nelle medesime attività, ivi compresi eventuali contratti integrativi provinciali esistenti.

Articolo 10 – Modalità dell'inserimento lavorativo

L'inserimento lavorativo del disabile in cooperativa avviene a seguito di specifica autorizzazione (nulla osta) dell'Ufficio Collocamento Mirato, rilasciata a fronte di richiesta nominativa, a condizione che il lavoratore con disabilità individuato sia in possesso delle caratteristiche previste dall'art. 4 della presente Convenzione Quadro.

L'assunzione della persona con disabilità in cooperativa può avvenire anche con contratti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 11 – Verifiche periodiche

Le convenzioni trilaterali, stipulate ai sensi del presente Convenzione Quadro, sono sottoposte a verifica periodica, ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.R. 17/05. Tali verifiche, da realizzarsi almeno entro 12 mesi dalla stipula, hanno come particolare riferimento l'obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori con disabilità interessati. Dette verifiche dovranno riferirsi all'attuazione complessiva e nei singoli territori, riportando quindi i dati disaggregati per ambiti provinciali.

Articolo 12 – Durata delle convenzioni trilaterali e adempimenti successivi alla scadenza delle convenzioni

Le convenzioni trilaterali, stipulate ai sensi del presente accordo, hanno una durata minima di 12 mesi. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla Legge 68/99 attraverso:

- a) assunzioni da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse;
- b) proroga della prima convenzione, alle medesime condizioni definite precedentemente, per un periodo non inferiore a 24 mesi;
- c) stipula di una nuova convenzione;
- d) ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla L.68/99.

Articolo 13 – Inadempimento della commessa

La validità e l'efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono presupposto di validità della convenzione trilaterale. Ne consegue che il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporti la decadenza di diritto della convenzione stessa, con conseguente ripristino degli obblighi ex art. 3 L. 68/99 a carico dell'azienda.

Le parti sono tenute a comunicare immediatamente all'Ufficio per il collocamento mirato il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa o di risoluzione del contratto di lavoro con il disabile. In quest'ultimo caso l'Ufficio per il collocamento mirato provvederà all'individuazione di un nuovo lavoratore con le modalità di cui ai precedenti artt.7, co. 4 e 10.

Articolo 14 – Attività di monitoraggio regionale

L'Agenzia Regionale per il Lavoro riferirà ai soggetti sottoscrittori lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente convenzione, mediante apposito report di monitoraggio con cadenza annuale. Il report sarà inoltre presentato ai componenti la Commissione regionale tripartita e alle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei loro familiari, comparativamente più rappresentative, nonché alle loro federazioni.

Articolo 15 – Attività di promozione delle Convenzioni trilaterali

Le parti firmatarie attiveranno iniziative, eventualmente congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità, verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità.

Articolo 16 – Durata della Convenzione Quadro

La prima attuazione sperimentale della presente Convenzione Quadro avrà la durata di 14 mesi dalla data di sottoscrizione.

Qualora al termine di tale periodo non si sottoscriva una nuova Convenzione Quadro, la presente sarà prorogata di ulteriori 10 mesi.

Se, antecedentemente allo scadere di tale periodo di proroga, il confronto tra le parti sottoscrittrici produrrà un nuovo testo, si procederà all'adozione dello stesso con la contestuale decadenza della presente Convenzione Quadro.

Le Convenzioni trilaterali, sottoscritte nel periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro e dell'eventuale proroga, restano dalla medesima disciplinate fino alla loro naturale scadenza.

Le Convenzioni trilaterali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione Quadro, proseguono fino alla scadenza in esse prevista, nel rispetto della disciplina di cui alla Convenzione Quadro vigente all'atto della stipula

Bologna, lì

Regione Emilia-Romagna

Confindustria

Confcommercio

Confesercenti

CNA

Confartigianato

Confederazione italiana agricoltori

Coldiretti

Confagricoltura

Copagri

Lega cooperativa

Confcooperative

AGCI

CONFAP.
Unionapi INDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

Si attesta che il presente atto com-
posto da n. 12 facciate, è copia
conforme all' originale.
Bologna 71/18/2017

